

proposta di regolamento n. 4/16

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 11 novembre 2016

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SALE DEL COMMIATO

Signori Consiglieri,

il cambiamento culturale di una società si misura anche da piccole ma importanti tradizioni che nel tempo mutano. Nella moderna società il luogo della morte diventa l'ospedale, non più la casa, anche per il progressivo ampliamento dell'assistenza sanitaria e l'omaggio e l'ultimo saluto, che per la nostra tradizione viene tributato alla persona defunta, si tende a svolgerlo non in casa ma nelle strutture ospedaliere e obitoriali. In Europa, ad esempio in Francia, esiste da decenni l'esigenza di un luogo che sostituisca la casa nel momento del funerale. Da qui la necessità delle cosiddette "Sale del commiato", che nella nostra regione sono regolamentate dall'articolo 20 del regolamento regionale del 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3", come sostituto della abitazione privata nei momenti e nelle funzioni che seguono il decesso come l'estremo saluto al defunto con cerimonie laiche preliminari alla chiesa (se il defunto era credente) prima della sepoltura.

Si tratta, in sostanza, di una camera ardente, con attigui salotti arredati in cui i familiari si sentono come tra le pareti domestiche, dove è possibile organizzare al meglio la cerimonia funebre, permettere a parenti e amici, anche provenienti da varie parti del mondo, di radunarsi, di stare assieme, di ricordare e di piangere il defunto, magari attorno ad una bevanda calda o ad una cena. Il rispetto assoluto dell'uomo e il desiderio di valorizzare le diverse identità e le differenti credenze hanno portato ad attuare numerose innovazioni per salvaguardare i diritti di tutti: credenti, non credenti e laici. Tutto questo per permettere di svolgere funerali coerenti con le idee della persona scomparsa, in modo assolutamente dignitoso e disponendo di un luogo idoneo, capiente e funzionale.

Dove realizzare, però, queste sale del commiato? L'attuale normativa prevede solo che le stesse non possono essere realizzate entro 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla l.r. 20/2000, e da quelle sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 20/2002 così come modificate dalla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Le sale del commiato risultano essere compatibili con la classificazione dell'attività terziaria e possono essere aperte in immobili aventi destinazione d'uso di tipo commerciale, direzionale o esercizio pubblico e, quindi, come tali, sono pertanto consentite all'interno dei centri storici.

L'attuale regolamento regionale 3/2009 stabilisce, inoltre, al comma 6 dell'articolo 20, che le stesse possono prevedere al loro interno l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Attività queste ultime che prevedono l'utilizzo di materiali come soluzioni di formalina, alcool metilico, glicerina e, talvolta, sostanze colorate di cui, specie per la formalina, sono noti i rischi per la salute e il fatto che si tratta generalmente di sostanze volatili che richiedono un uso in ambiente controllato con ventilazione forzata e filtri per l'aria espulsa. Inoltre vengono eseguite pratiche come completa sezione cadaverica (per l'imbalsamazione) o estrazione di liquidi corporei che vanno poi smaltiti come rifiuti speciali ospedalieri contenendo materiale potenzialmente infetto. Attività tutte che, richiedendo come minimo particolari cautele come lo smaltimento delle acque controllato e una particolare areazione, non costituiscono certo un aspetto normale nel contesto di un ambiente residenziale/abitativo. Si ritiene, in effetti, poco compatibile, per esempio, l'installazione di una sala del commiato all'interno di un condominio specie se contemporaneamente la legge dispone che la stessa deve essere collocata a una distanza non inferiore a 100 metri da una casa-albergo o casa-famiglia.

Si ritiene, pertanto, necessario che il regolamento regionale preveda, in analogia a quanto già normato, il rispetto del requisito della distanza di 100 metri anche dalle abitazioni sia nella logica della tutela della salute dei singoli e della salubrità dell'ambiente sia e comunque nella logica di realizzare una simmetria con quanto previsto per le strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 20/2002.

La proposta di modifica al comma 3 bis dell'articolo 20 del regolamento regionale 3/2009, aggiunge, quindi, alla normativa attuale una più precisa regolamentazione della loro presenza nei pressi degli immobili destinati a civile abitazione non essendovi, tra l'altro, differenza tra l'attività residenziale che ivi si svolge e quella propria delle strutture sociali a ciclo residenziale o semiresidenziale di cui alla legge regionale 20/2002.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3”;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Luca Marconi;

Visto l’articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l’allegato regolamento regionale concernente: “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3’. Regolamentazione delle sale del commiato”.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SALE DEL COMMiato

Art. 1

(Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 3/2009)

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

“3 ter. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 entro 100 metri dalle civili abitazioni.”.